

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 877)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEDAI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GAVA)

col **Ministro delle Finanze**

(BOSCO)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1969

Applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69
contenenti norme sulla commercializzazione delle uova

ONOREVOLI SENATORI. — Il regolamento n. 122/67 adottato dal Consiglio dei ministri della Comunità economica europea il 13 giugno 1967, riguardante l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, prevede, all'articolo 2, l'emanazione di norme di commercializzazione relative, in particolare, alla classificazione (per categorie di qualità e di peso), all'imballaggio, al magazzinaggio, al trasporto, alla presentazione ed alla stampigliatura delle uova di gallina atte al consumo alimentare.

Tali norme sono state ritenute necessarie in quanto possono contribuire a migliorare

la qualità delle uova commercializzate e ad incrementarne lo smercio, poichè al consumatore verrebbe data la garanzia che il prodotto acquistato risponde alle caratteristiche volute.

Le norme in questione trovano ora definizione nel regolamento n. 1619/68 adottato dal Consiglio dei ministri della Comunità economica europea il 15 ottobre 1968 e nel relativo regolamento di applicazione n. 95/69 adottato dalla Commissione della Comunità economica europea il 17 gennaio 1969.

Le norme medesime sono operanti a decorrere dal 1° maggio 1969 (articolo 31 del

regolamento CEE n. 1619/68), pur essendo previsto dal successivo regolamento CEE n. 730/69, adottato dal Consiglio dei ministri della Comunità economica europea in data 22 aprile 1969, un periodo transitorio per la commercializzazione delle uova secondo il regime preesistente, non oltre, in ogni caso, il 30 giugno 1969.

Rientra nella competenza dei singoli Paesi membri l'adeguamento delle legislazioni nazionali alla disciplina comunitaria, il che comporta, per l'Italia, i seguenti adempimenti:

a) designazione degli organismi competenti ad esercitare il controllo dell'osservanza delle norme contenute nei regolamenti CEE n. 1619/68 e n. 95/69;

b) specificazione dell'autorità competente a rilasciare la prescritta autorizzazione a svolgere i compiti di classificazione delle uova in categorie di qualità e di peso;

c) esercizio del controllo sulla stampa e distribuzione delle fascette e dei dispositivi d'imballaggio, allo scopo di assicurarne l'uniformità rispetto agli altri Stati membri;

d) determinazione delle misure appropriate per perseguire le infrazioni alle disposizioni del regolamento CEE n. 1619 del 1968.

Considerata la necessità di dare attuazione al regolamento in parola colmando altresì le lacune della legislazione nazionale in materia di commercializzazione delle uova, si è predisposto l'unito disegno di legge, recante disciplina del settore in armonia con le norme comunitarie.

Il predetto provvedimento si articola come segue.

L'articolo 1 attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la competenza ad esercitare il controllo della osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti CEE n. 1619 del 1968 e n. 95 del 1969.

È da porre in rilievo che nell'espletare i controlli in tutte le fasi della commercializzazione delle uova, sia all'ingrosso che al dettaglio, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si avvarrà, oltre che dei propri organi centrali e periferici, di tutti gli altri organi preposti dalle vigenti disposizioni

di legge agli accertamenti per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari.

Al riguardo si osserva che i citati regolamenti hanno per oggetto, oltre la disciplina dell'organizzazione comune di mercato nel settore delle uova, la tutela economica del prodotto. Essi costituiscono infatti un valido mezzo per accelerare il processo di valorizzazione dell'avicoltura, anche per quanto riguarda possibili forme di associazione e di integrazione produttiva, e potranno consentire il miglioramento del mercato delle uova sotto ogni aspetto.

È da considerare, infine, che i regolamenti sulla commercializzazione delle uova lasciano impregiudicate le disposizioni in materia di legislazione veterinaria, nonché di legislazione sanitaria intese a tutelare la salute delle persone e degli animali.

Le disposizioni dell'articolo 2 affidano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche il compito di rilasciare, con apposito decreto, l'autorizzazione ad istituire i centri d'imballaggio per l'esercizio dell'attività di classificazione delle uova, a norma dell'articolo 5 del regolamento CEE n. 1619 del 1968.

L'autorizzazione è rilasciata su domanda degli interessati, da presentarsi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, e previo accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici degli impianti e delle attrezzature dei centri di imballaggio.

Tale accertamento è demandato ad una apposita Commissione provinciale, costituita dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, dal veterinario provinciale e da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La Commissione medesima si pronuncia, in particolare, sulla rispondenza dei centri di imballaggio ai requisiti richiesti dall'articolo 1 del regolamento CEE numero 95 del 1969.

A seguito di detto accertamento, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste procede al rilascio dell'autorizzazione ed all'assegnazione del numero distintivo ai centri di imballaggio, a norma del già citato articolo 5 del regolamento CEE 1619 del 1968.

È da considerare che l'accertamento di detta Commissione è vincolante, nel senso che l'autorizzazione non può essere rilasciata, qualora la Commissione non riscontri la esistenza dei prescritti requisiti. Analogamente, l'autorizzazione è revocata se, a giudizio della Commissione, i requisiti posseduti dai centri d'imballaggio non ne assicurino la perfetta funzionalità.

L'articolo 2 del provvedimento prevede infine che le imprese e i produttori autorizzati a funzionare quali centri di imballaggio siano iscritti in un elenco tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne trasmette copia al Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato ed a quello della sanità.

La procedura prevista per il rilascio delle autorizzazioni consentirà al Ministero della agricoltura e delle foreste di adempiere a quanto stabilito dall'articolo 2 del regolamento CEE n. 95 del 1969, per quanto concerne la comunicazione periodica agli organi della Comunità economica europea ed agli altri Paesi membri della lista aggiornata dei centri d'imballaggio autorizzati.

Risulterà altresì possibile seguire l'evoluzione organizzativa delle imprese di classificazione e di imballaggio, nonché elaborare situazioni statistiche sia sull'andamento del consumo delle uova, sia sull'entità della loro produzione.

L'articolo 2 prescrive anche che il rilascio dell'autorizzazione per il funzionamento dei centri d'imballaggio sia assoggettato al pagamento di una tassa annuale di concessione governativa, da corrispondersi in modo ordinario.

E infatti è da considerare che, con l'attuazione della disciplina comunitaria, lo Stato reca un servizio alle imprese ed ai produttori riconosciuti quali centri d'imballaggio, in quanto vengono assistiti nella loro attività e nella loro organizzazione.

La prevista tassa di concessione governativa è commisurata alla potenzialità lavorativa giornaliera dei centri d'imballaggio, la quale deve risultare dai provvedimenti di autorizzazione.

Con l'articolo 3 si dà attuazione all'articolo 17, punto 1), del regolamento CEE

n. 1619 del 1968, affidando al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il controllo sulla stampa e distribuzione delle fascette e dei dispositivi di imballaggio, che saranno predisposti direttamente dai centri di imballaggio, a loro cura e totale carico.

Resta pertanto esclusa la possibilità che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste o altro organismo pubblico curino direttamente la stampa e la distribuzione delle fascette e dei dispositivi d'imballaggio, previo rimborso delle relative spese, e ciò al fine di evitare che il costo della commercializzazione delle uova venga gravato dai vari oneri aggiuntivi derivanti dalle spese generali di organizzazione del servizio di distribuzione nonché da quelle di spedizione delle fascette, spese che indubbiamente porterebbero ad un aumento del prezzo finale del prodotto. Acìò si aggiunga che i centri di imballaggio, nel caso di diversa formulazione dell'articolo 3, dovrebbero comunque sostenere spese supplementari relative alla ristampa delle fascette d'imballaggio per la aggiunta delle indicazioni particolari previste dall'articolo 17 del regolamento CEE n. 1619 del 1968.

Con l'articolo 3 viene altresì data una specificazione della norma di cui all'articolo 1, punto 6), del regolamento CEE n. 1619 del 1968, per quanto riguarda i raccoglitori di uova, i quali potranno esercitare la loro attività soltanto se espressamente autorizzati dai prefetti delle provincie di residenza dei raccoglitori stessi.

Nell'articolo 4, primo comma, sono poi fissate le sanzioni di carattere amministrativo conseguenti alla violazione degli specifici obblighi.

Sono previsti per le singole sanzioni un limite minimo ed un limite massimo, in modo che esse possano essere commisurate alla entità delle infrazioni.

Il limite minimo più elevato, quello cioè di lire 300.000 è stato previsto per l'infrazione ritenuta più grave: quella concernente la classificazione delle uova senza la prescritta autorizzazione (n. 1).

Il limite minimo di lire 100.000 è stato previsto a carico dei responsabili dei centri di imballaggio che violino le norme di clas-

sificazione delle uova in categorie di qualità e di peso (n. 2); a carico di chiunque sottoponga le uova di categoria A a trattamenti di pulitura, conservazione o refrigerazione violando le norme di cui all'articolo 7, punti 2) e 3) del regolamento CEE numero 1619 del 1968 (n. 4 lettera a); a carico di chiunque commercializzi uova industriali o incubate violando le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento stesso (n. 4, lettera b); a carico di chiunque ponga in vendita uova in imballaggi non recanti le fascette o i dispositivi comunitari (n. 5); a carico di chiunque violi le disposizioni relative alla stampigliatura sulle uova e sugli imballaggi (n. 9, lettera a) ed al trasporto ed all'imballaggio delle uova (n. 9, lettera b).

Il limite minimo di lire 50.000 è stato poi previsto per la violazione delle norme relative alla raccolta delle uova ed alla tenuta dell'elenco aggiornato dei fornitori di uova da parte dei centri di imballaggio (n. 3, lettera a); per la vendita di uova non conformi alle indicazioni riportate nelle fascette, sugli imballaggi o nei marchi apposti sulle uova (n. 6), per la vendita al dettaglio delle uova che debbono essere presentate separatamente a seconda delle categorie di qua-

lità e di peso, nonchè dei modi di conservazione o refrigerazione, chiaramente individuabili da parte del consumatore a mezzo di apposite indicazioni (n. 8).

Il limite minimo di lire 10.000 è stato infine previsto per chiunque, sia nella fase di classificazione che di commercializzazione, mescoli uova di gallina con uova di altra specie (n. 7).

È da tener presente la disposizione contenuta nell'articolo 4, ultimo comma, relativa all'aumento della sanzione amministrativa in caso di recidiva ed alla revoca della autorizzazione nonchè alla cancellazione dall'apposito albo nel caso di recidiva reiterata.

L'articolo 5 reca le norme procedurali per la contestazione delle infrazioni, per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa e per eventuali opposizioni.

L'articolo 6 prevede sanzioni accessorie sia in relazione a veri e propri reati aventi comunque attinenza con la disciplina della commercializzazione delle uova, sia in relazione ad infrazioni di natura amministrativa.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova, previste dal regolamento numero 1619/68 adottato dal Consiglio dei ministri della Comunità economica europea il 15 ottobre 1968 e dal relativo regolamento di applicazione n. 95/69 adottato dalla Commissione della Comunità economica europea il 17 gennaio 1969, nonché delle disposizioni contenute nella presente legge è esercitato dagli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale si avvale altresì degli organi preposti dalle leggi vigenti agli accertamenti per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari.

Nulla è innovato per quanto riguarda la osservanza delle vigenti norme sanitarie e le competenze dell'Amministrazione sanitaria.

Gli organi di cui al precedente primo comma esercitano i controlli previsti dai citati regolamenti n. 1619/68 e n. 95/69 anche alla importazione delle uova dai Paesi terzi nella Comunità europea ed alla esportazione verso i Paesi terzi di uova imballate.

Art. 2.

Possono svolgere i compiti di classificazione delle uova in categorie di qualità e di peso, stabiliti dai regolamenti CEE numero 1619/68 e n. 95/69, soltanto le imprese ed i produttori che, in possesso dei prescritti requisiti, vengano autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a funzionare quali centri di imballaggio.

L'autorizzazione è rilasciata su domanda degli interessati, da presentarsi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che vi provvede con pro-

prio decreto, previo accertamento della sussistenza dei necessari requisiti. Tale accertamento è demandato ad una Commissione provinciale composta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, dal veterinario provinciale e da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ai componenti ed al segretario della Commissione provinciale sarà corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

Le spese di funzionamento della Commissione saranno imputate ai normali stanziamenti iscritti nel capitolo 1184 dello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969 e corrispondente capitolo relativo agli anni successivi.

L'autorizzazione è revocata qualora la Commissione predetta accerti in qualsiasi momento che non sussistono i requisiti per la completa funzionalità dei centri di imballaggio.

Le imprese ed i produttori autorizzati a funzionare quali centri di imballaggio sono iscritti in un elenco tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale ne trasmette copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed a quello della sanità.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi precedenti è soggetto al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa, da corrispondere in modo ordinario, di lire 30.000 per i centri di potenzialità lavorativa giornaliera inferiore a 10.000 uova, di lire 250.000 per i centri di potenzialità lavorativa giornaliera da 10.000 a 50.000 uova e di lire 500 mila per i centri di imballaggio di potenzialità lavorativa superiore.

La potenzialità lavorativa giornaliera dei centri di imballaggio deve risultare dai provvedimenti di autorizzazione.

Art. 3.

Le fascette e i dispositivi di etichettatura, previsti dall'articolo 17 del regolamento CEE n. 1619/68, sono predisposti a cura e a totale carico dei centri di imballaggio secondo le caratteristiche e con le indicazioni precisate nel menzionato regolamento CEE n. 1619/68 e sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I centri di imballaggio provvedono alla raccolta delle uova presso i produttori direttamente o avvalendosi di raccoglitori espressamente autorizzati dal prefetto della provincia di residenza dei raccoglitori stessi.

Art. 4.

Sempre che il fatto non sia previsto come reato dal codice penale o da altre leggi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

1) da lire 300.000 a lire 800.000 a carico di chiunque effettui la classificazione di uova in categorie di qualità e di peso senza la autorizzazione di cui al precedente articolo 2, primo comma;

2) da lire 100.000 a lire 500.000 nei confronti dei titolari dei centri di imballaggio che classifichino le uova in violazione delle norme di cui agli articoli 6 e 7, punti 1), 8) e 10) del regolamento CEE n. 1619/68;

3) da lire 50.000 a lire 200.000 nei confronti:

a) dei titolari di centri di imballaggio e dei raccoglitori che non osservino, nella raccolta delle uova presso il produttore, i termini fissati dall'articolo 4, punto 2), del regolamento CEE n. 1619/68;

b) dei raccoglitori che, in violazione della norma di cui all'articolo 4 punto 2), del regolamento CEE n. 1619/68 non consegnino le uova al centro di imballaggio entro il terzo giorno feriale successivo a quello della raccolta;

c) dei titolari dei centri di imballaggio che non tengano aggiornato un elenco dei propri fornitori di uova, in conformità

dell'articolo 5, punto 1), del regolamento CEE n. 1619/68;

4) da lire 100.000 a lire 400.000 a carico di:

a) chiunque sottoponga le uova di categoria A a trattamenti di pulitura, conservazione o refrigerazione contravvenendo alle norme di cui all'articolo 7, punti 2) e 3), del regolamento CEE n. 1619/68;

b) chiunque violi le norme di cui all'articolo 9 del regolamento CEE n. 1619/68 per quanto riguarda la commercializzazione delle uova di categoria C e delle uova incubate classificate in tale categoria secondo le prescrizioni di cui all'articolo 6, punto 2), del regolamento CEE n. 1619/68;

5) da lire 100.000 a lire 500.000 a carico di chiunque vende, detiene per vendere, o pone altrimenti in commercio uova in imballaggi non recanti le fascette ed i dispositivi d'imballaggio o le indicazioni conformemente a quanto disposto dagli articoli 17, 18, 19 e 23 del regolamento CEE n. 1619/68 e dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento CEE n. 95/69;

6) da lire 50.000 a lire 300.000 nei riguardi di chiunque vende, detiene per vendere o pone comunque in commercio uova non conformi alle indicazioni riportate nelle fascette o sui dispositivi d'imballaggio o sugli imballaggi medesimi conformemente a quanto stabilito dagli articoli 17, 18, 19 e 23 del regolamento CEE n. 1619/68 o ai marchi apposti su di essi ai sensi degli articoli 12, 13 e 23 dello stesso regolamento CEE n. 1619/68 e dell'articolo 9 del regolamento CEE n. 95/69;

7) da lire 10.000 a lire 100.000 nei confronti di chiunque, sia nella fase di classificazione che di commercializzazione, mescoli uova di gallina con uova di altra specie, violando la norma di cui all'articolo 3 del regolamento CEE n. 1619/68;

8) da lire 50.000 a lire 200.000 a carico di chiunque violi le norme prescritte dall'articolo 20 del regolamento CEE n. 1619/68 per quanto riguarda la esposizione per la

vendita o la messa in vendita nel commercio al minuto delle uova;

9) da lire 100.000 a lire 600.000 a carico di chiunque:

a) violi le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 21 del regolamento CEE numero 1619/68;

b) violi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento CEE n. 95/69.

In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al comma precedente sono aumentate da un terzo alla metà; in caso di recidiva reiterata è revocata l'autorizzazione di cui al precedente articolo 2, primo comma, ed è disposta la cancellazione dall'elenco di cui al precedente articolo 2, terz'ultimo comma.

Art. 5.

Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalle vigenti disposizioni di legge, del quale viene comunque a conoscenza, che abbia attinenza con la disciplina della commercializzazione delle uova.

Detto personale, una volta accertate le infrazioni alle quali la presente legge ricollega sanzioni amministrative, deve:

1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;

2) se la contestazione immediata non è possibile, notificare, a mezzo di un messo comunale, entro trenta giorni, l'accertamento dell'infrazione all'interessato;

3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al Prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Quando non sia effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il Prefetto,

se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina, sentito il Capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali la ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. La relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

Art. 6.

Indipendentemente dalle sanzioni previste nel precedente articolo 4, il giudice, nel

pronunciare la condanna per i reati previsti da disposizioni di legge che abbiano attinenza con la disciplina della commercializzazione delle uova, dispone:

a) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul foglio annunci legali della provincia o su un giornale a carattere agrario di grande diffusione;

b) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed a quello del comune ove risiede il condannato;

c) che siano poste a carico del condannato anche le spese di eventuali analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati.

È soggetto altresì alla pubblicazione di cui alla lettera *a)* del precedente comma, a spese del trasgressore, qualunque provvedimento con cui si applicano sanzioni amministrative in relazione ad infrazioni alla presente legge, avverso il quale non sia stata proposta opposizione nei termini stabiliti. In caso di opposizione la pubblicazione suddetta è disposta solo quando sia passata in giudicato la sentenza che ha respinto l'opposizione.

Nel caso che il trasgressore provveda al pagamento di una somma pari al minimo della sanzione prevista, in applicazione del terzo comma del precedente articolo 5, un estratto del verbale di accertamento della infrazione è pubblicato, nei modi previsti dalla lettera *a)* del primo comma del presente articolo, a spese del trasgressore medesimo, con provvedimento del Prefetto costituente titolo esecutivo, contro cui è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del precedente articolo 5.